

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 4388 /149.11.2019 del 28 febbraio 2020 /Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Ufficio di Gabinetto
*(rif. nota 20 dicembre 2019 n. 6645/GAB e
pec 30 gennaio 2020)*

Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 3

Oggetto: Permessi per espletamento incarichi.

1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato espone che, con circolare 14 giugno 2016, n. 84818, il Dipartimento della Funzione Pubblica *“ha fornito univoca interpretazione in ordine alle assenze da decurtare dal compenso per la partecipazione al Piano di Lavoro per i dipendenti del comparto”*.

Codesto Richiedente richiama, altresì, in relazione alle fattispecie possibili in cui il dipendente espleti attività esterna, le ipotesi *b)* e *c)* formulate dalla citata circolare.

Ciò premesso, si richiede l'avviso dello Scrivente in ordine ad una particolare fattispecie riguardante un dipendente in atto facente parte dell'Ufficio di Gabinetto di codesto Assessorato, già

*Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it*

nominato commissario straordinario dell'Ente Parco delle Madonie dall'Assessore per il Territorio e Ambiente - Assessorato presso il quale il dipendente medesimo prestava precedentemente servizio - e, in particolare:

a) Se l'incarico conferito quale Commissario Straordinario rientri nell'ipotesi b) della circolare sopracitata, oppure debba considerarsi incarico conferito da altra Amministrazione, stante che le funzioni e i compiti di questo Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro sono distinti rispetto a quelli propri dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ricadente in tal caso nella casistica di cui alla lettera c) della predetta circolare, e cioè espletamento di incarico da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'Assessore della Famiglia con ricorso da parte del dipendente all'istituto delle ferie;

b) Se invece l'incarico è da includere nell'ipotesi b), considerate le frequenti assenze dall'Ufficio, come computare i giorni di decurtazione quando si verifichi che su 22 giorni lavorativi il dipendente è presente in servizio solo due giorni”.

Con pec 30 gennaio 2020, acquisita al prot. n. 2034 di quest'Ufficio, codesto Assessorato ha trasmesso la nota 11 dicembre 2019, n. 142739 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Personale – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, citata e non allegata alla richiesta cui si dà riscontro, inerente la problematica in esame.

Si ritiene, pertanto, opportuno estendere la presente consultazione a quest'ultimo Dipartimento per lo svolgimento di eventuali osservazioni che possano tener conto degli imprescindibili aggiornamenti della materia in esame.

2. Ad ausilio delle scelte che vorrà operare codesto Assessorato per la risoluzione della specifica fattispecie, lo Scrivente ad oggi è dell'avviso di poter formulare esclusivamente le seguenti brevi considerazioni di ordine generale.

Le ipotesi prese in considerazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la succitata circolare riguardano:

“b) Servizio esterno per espletamento di incarico retribuito che il dipendente abbia avuto conferito o cui sia stato designato dall'Amministrazione:

- In tale caso opera la decurtazione sia sul piano di lavoro che ai fini della erogazione dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 88, comma 6, del vigente contratto collettivo del

comparto non dirigenziale e del relativo accordo sottoscritto fra ARAN e OO.SS. In data 25/05/2007.

c) Espletamento di servizio esterno per incarico autorizzato dall'Amministrazione su richiesta del dipendente, con ricorso all'istituto contrattuale delle ferie:

- In tale caso non opera nessuna decurtazione giusta art. 92, comma 3 del vigente contratto collettivo del comparto non dirigenziale”.

Orbene, la circolare citata da codesto Assessorato è esplicativa del precedente contratto collettivo del comparto non dirigenziale e del relativo accordo sottoscritto fra ARAN e Organizzazioni Sindacali in data 25 maggio 2007.

E' noto, infatti, che in data 9 maggio 2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale del comparto non dirigenziale della Regione per il triennio giuridico ed economico 2016-2018, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla GURS n. 24 del 24 maggio 2019 (n. 23), in attesa di disciplina applicativa per la tematica che ci occupa, che possa confermare espressamente l'attualità della suesposta direttiva esplicativa.

In linea di principio, comunque, lo Scrivente non può che richiamare quanto già espresso in occasione di precedenti consultazioni, cui, peraltro, ha fatto riferimento il Dipartimento della Funzione Pubblica, avendo già fornito riscontro ai quesiti formulati da codesto Assessorato.

In relazione al significato da attribuire alla locuzione “Amministrazione regionale” o a quella di “Amministrazione di appartenenza” utilizzate dal legislatore nell'ambito della disciplina afferente agli incarichi aggiuntivi non può che farsi riferimento all'intero ente “Regione”, in quanto ricomprendenti l'“intera Amministrazione regionale” (cfr. *ex plurimis* parere ULL n. 3406/15.09.11), quale soggetto unitario, ancorché distinto in diversi “rami”, intendendosi per tali i singoli Assessorati (arg. ex art. 14/bis, comma 13 della l.r. n. 7/2002, art. 38 della l.r. n. 2/2002 ed altri).

In riferimento alla possibilità di svolgimento dell'incarico in questione con ricorso all'istituto contrattuale delle ferie o meno, per le conseguenti verifiche da svolgere in ordine agli specifici requisiti soggettivi richiesti dal legislatore regionale per la nomina di commissario straordinario di Ente Parco, si rammenta quanto enunciato dallo Scrivente in occasione di precedente consultazione sul tema (cfr. parere ULL n. 16128/205.8.11), secondo cui *“solo laddove l'assunzione di un determinato incarico sia da considerare ricompreso tra i compiti e i doveri di ufficio o di servizio l'assenza conseguente non è neanche da considerare tale, costituendo piuttosto svolgimento dei compiti normalmente attribuiti al dipendente, anche se al di fuori della normale sede di lavoro”.*

*Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it*

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

* * * * *

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente
F.to Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico

Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it